

BANDO REGIONALE DI GARA PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL DPCM 16/07/2009.

Art. 1.

Finanziamento

1. Il programma di edilizia residenziale sociale per alloggi a canone sostenibile (di seguito “programma di edilizia residenziale sociale”) è finanziato con risorse pubbliche per un totale pari a euro 750.000,00 così ripartite:

a) risorse dello Stato	500.913,00
b) risorse della Regione Autonoma Valle d’Aosta (quota minima)	249.087,00

2. La quota di cofinanziamento a carico dei partecipanti pubblici e privati, pari ad almeno il 20% del finanziamento statale e regionale, non può essere coperta facendo ricorso alla messa a disposizione dei beni immobili per la realizzazione degli interventi.

Art. 2.

Localizzazione del programma di edilizia residenziale sociale

1. L’intero apporto finanziario Stato/Regione di cui all’articolo 1 è destinato al finanziamento delle proposte di programma di edilizia residenziale sociale presentate sul territorio della Regione Valle d’Aosta con precedenza a quelle relative ai Comuni inseriti tra i territori ad alta intensità abitativa.

Art. 3.

Caratteristiche del programma di edilizia residenziale sociale

1. I programmi di edilizia residenziale sociale proposti sono finalizzati ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nei Comuni caratterizzati da condizioni di disagio abitativo.

2. I programmi di edilizia residenziale sociale devono prevedere il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale destinati a :

- a) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 che corrispondono a: prima casa per giovani coppie, anziani in condizioni sociali svantaggiate, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- b) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia convenzionata ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

3. Ai fini della destinazione degli alloggi ai nuclei familiari indicati al punto precedente alla categoria di cui al punto b) dovranno essere destinati non meno del 50% del numero di alloggi recuperati o costruiti.

4. I programmi di edilizia residenziale sociale possono prevedere, oltre al recupero o realizzazione di alloggi, anche interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, a patto che gli stessi siano a servizio delle unità abitative recuperate o realizzate ed il loro costo non sia superiore al 20% del costo totale del programma di edilizia residenziale sociale.

5. I programmi di edilizia residenziale sociale devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- b) gli alloggi da recuperare o da realizzare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30% di quello previsto dalla vigente normativa.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande e documentazione allegata.

1. Ai fini della partecipazione al presente bando gli interessati presentano domanda in plico chiuso alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nel periodo di pubblicazione del presente bando.

2. All'atto della presentazione della domanda, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalità di attuazione di intervento proposto;
- b) attestazione del Comune circa la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente o concessione edilizia rilasciata dopo il 30 giugno 2008;
- c) progetto dell'intervento con la quantificazione dei costi;
- d) relazione descrittiva relativa al rendimento energetico degli alloggi recuperati o realizzati;
- e) computo metrico attestante la copertura finanziaria dell'intervento proposto suddiviso in base alle diverse forme di finanziamento compresa l'eventuale messa a disposizione degli immobili oggetto dell'intervento stesso;
- f) impegno alla sottoscrizione di apposita convenzione per il vincolo di locazione venticinquennale di almeno il 75% della superficie utile degli alloggi oggetto dell'intervento.

Art. 5.

Commissione selezionatrice delle proposte e criteri di selezione

1. La Commissione per la selezione delle proposte da ammettere a finanziamento, avrà sede in Aosta, presso l'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà composta da rappresentanti regionali e del Consiglio Permanenti Enti Locali (CPEL) con un minimo di tre membri ed un massimo di sei.

2. La Commissione formula la graduatoria delle proposte di programma di edilizia residenziale sociale presentate attribuendo ad ognuna uno specifico punteggio sulla base dei seguenti indicatori:

- a) caratteristiche del comune sede dell'intervento:
 - dimensione demografica (0,1 punto ogni cento abitanti fino ad un massimo di 3 punti);
 - altitudine (0 punti fino a 600 metri; 1 punto tra 600 e 800 metri; 2 punti tra 800 e 1.000 metri; 3 punti oltre 1.000 metri);
 - sostegno alla locazione (0,1 punto ogni domanda ammessa al sostegno alla locazione nell'anno 2010 fino ad un massimo di 3 punti)
 - emergenza abitativa (nessun caso di emergenza in graduatoria 0 punti, da 1 a 5 casi 1 punto, da 6 a 10 casi 2 punti, oltre 10 casi 3 punti);

- b) caratteri dell'ambito di intervento:
 - intervento di nuova costruzione (punti 1 per ogni alloggi costruito)
 - intervento di recupero (punti 2 per ogni alloggio recuperato)
 - rapida cantierabilità (punti 2 per lavori già iniziati prima dell'anno 2011, punti 1 per lavori già iniziati nell'anno 2011)
 - urbanizzazioni primarie e secondarie (costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie in rapporto al costo totale del programma: punti 0 se superiore al 40%, punti 1 tra il 30% e il 40%; punti 2 tra il 20% e il 30%, punti 3 se inferiore al 20%);
 - rendimento energetico degli alloggi realizzati o recuperati (rispetto alla normativa vigente: punti 1 tra il 30% e il 40%; punti 2 tra il 40% e il 50%; punti 3 oltre il 50%);

- c) presenza di cofinanziamenti privati:
 - maggiore entità della quota minima del 20% di cofinanziamento (1 punto ogni 50.000,00 euro o frazione in più) compresa la messa a disposizione degli immobili in caso di interventi di recupero.

A parità di punteggio delle proposte presentate la scelta di quelle da finanziare sarà fatta sulla base delle seguenti priorità:

1. proposta presentata in un Comune definito ad alta tensione abitativa ai sensi della delibera CIPE n. 87/2003 del 13.11.2003;
2. proposta presentata in un Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 6. *Procedure*

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, approva con deliberazione della Giunta regionale la graduatoria dei programmi di edilizia residenziale sociale presentati, sulla base della selezione effettuata dalla Commissione ed assegna il finanziamento secondo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.

2. La sottoscrizione della convenzione di cui al precedente articolo 4 lettera f) deve avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla notifica della graduatoria di cui al punto precedente e della contestuale assegnazione del finanziamento da erogarsi secondo le modalità previste dalla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5.

3. L'inizio dei lavori previsti dal programma di edilizia residenziale sociale, se non ancora avviati, deve avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente.

3. La fine dei lavori degli interventi previsti dal programma di edilizia residenziale sociale deve avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori o, se già avviati, entro 30 mesi dalla sottoscrizione sopra citata.

La proroga del termine per la fine lavori, può essere autorizzata una sola volta, per documentati motivi.

4. Nel caso di revoca del finanziamento, la Giunta regionale assegna le risorse ad un'altro programma di edilizia residenziale sociale sulla base dell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al punto 1.

Art. 7.

Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma di edilizia residenziale sociale é esercitata dal Servizio Edilizia residenziale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Il monitoraggio sull'attuazione del programma di edilizia residenziale sociale avverrà sulla base di comunicazioni a cadenza trimestrale relative agli avanzamenti procedurali, fisici e finanziari di competenza del beneficiario.

: